

Pratica nº **ASNo6 - 9 - 2013**

SETT. ATT.PRODUTTIVE

Atto sindacale nº 83 del 11.07.2013

Oggetto: divieto di preparazione e vendita per il consumo e/o somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura, nei locali di ristorazione pubblica e collettiva, negli esercizi alberghieri e in tutti gli esercizi di ospitalita', nel periodo estivo, dalla data odierna al 30/09/2013.

IL SINDACO

Rilevato che gli alimenti contenenti uova crude sono frequentemente individuati come veicolo responsabile di episodi di tossinfezione alimentare, in particolare da salmonelle;

Verificato che nel corso degli anni durante i quali è stata adottata l'ordinanza di divieto di somministrazione di alimenti contenenti uova crude (non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura) si è assistito ad una progressiva riduzione del numero di episodi di tossinfezione alimentare riconducibili al consumo di alimenti presso esercizi di ristorazione pubblica e collettiva;

Considerato il notevole incremento del numero e/o della attività lavorativa degli esercizi di ristorazione pubblica e collettiva e degli esercizi alberghieri e di ospitalità durante l'intero periodo estivo nel territorio comunale;

Rilevato che il rischio di tossinfezione alimentare è statisticamente maggiore nella stagione estiva per tutta la popolazione;

Dato atto della facoltà attribuita con l'Ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 105 dell'11/06/2013 ai Sindaci, nella loro qualità di Autorità Sanitaria Locale, di disporre ordinanze di divieto della preparazione e vendita per il consumo e/o di somministrazione di prodotti alimentari a rischio, quali sono quelli contenenti uova crude se non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura, negli esercizi pubblici, nonchè nelle mense collettive;

Preso atto della proposta del Direttore dell'U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. di Rimini;

Visto l'art. 32 della legge 833/78;

Visto l'art. 50 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 5 delle legge regionale 19/1982;

Vista la Legge regionale n. 19/1994

ORDINA

- 1) nel periodo estivo dalla data odierna e fino a tutto il 30/09/2013, è vietato preparare e vendere per il consumo e/o somministrare, negli esercizi di ristorazione pubblica e collettiva, negli esercizi alberghieri e in tutti gli esercizi di ospitalità, prodotti alimentari contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura;
- 2) le violazioni alla presente ordinanza saranno perseguite ai sensi dell'art. 650 C.P.;
- 3) al presente provvedimento è data pubblicizzazione tramite invio dello stesso alle varie associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate, alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale Carabinieri, al Comando N.A.S. di Bologna, al Comando G.D.F., al Comando Polizia Municipale, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. di Rimini

IL SINDACO f.to PIRONI Massimo